

All'art. 12 del regolamento TARSU approvato con delibera di C.C. n. 5 del 24/03/03 si aggiungono i seguenti commi:

7. Qualora l'ufficio dai dati in suo possesso individui il nominativo dell'obbligato o coobbligato che ex-novo inizia un'utenza ai fini TARSU o che subentra ad una cessione, lo iscrive direttamente nell'elenco TARSU ordinario.

8. Se il contribuente di cui al comma precedente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di liquidazione di cui all'art. 14 del presente regolamento, non presenta istanza di rettifica di quanto d'ufficio attribuitogli lo stesso provvedimento si intende quale denuncia di inizio utenza ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

9. Con l'iscrizione d'ufficio non vanno applicate le riduzioni o le agevolazioni previste dal presente regolamento per le quali rimane necessaria la richiesta.

10. I contribuenti che non sono iscritti d'ufficio non sono esonerati dal presentare la denuncia ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

Il comma 2 dell'art. 14 del regolamento TARSU approvato con delibera di C.C. n. 5 del 24/03/2003 viene sostituito con il presente:

2. Qualora venga adottata la modalità della riscossione diretta, il funzionario responsabile emetterà il provvedimento di liquidazione che sarà inviato mediante posta ordinaria; ai contribuenti che non versano l'importo dovuto entro la scadenza della prima rata sarà notificato, nelle forme di legge, il provvedimento di liquidazione che porterà un'unica scadenza coincidente con quella della seconda rata dell'avviso bonario e un importo maggiorato delle ulteriori spese che l'Ente dovrà sostenere.

Il comma 3 dell'art. 14 del regolamento TARSU approvato con delibera di C.C. n. 5 del 24/03/2003 viene sostituito con il presente:

3. Il provvedimento di liquidazione, oltre agli elementi indicati dall'art. 8 del Regolamento per la disciplina delle Entrate n. 55 del 11/07/1998, dovrà indicare:

- la data entro la quale andrà effettuato il pagamento dell'importo dovuto;
- il numero delle rate con le rispettive scadenze sono determinate dalla Giunta Comunale.

All'art. 10 del regolamento TARSU approvato con delibera di C.C. n. 5 del 24/03/03 si aggiunge il comma 5- bis :

5-bis. Per le attività non espressamente catalogabili in quelle previste dal precedente comma, l'ufficio individuerà, mediante il criterio dell'analogia, la classe di appartenenza che per tipologia e qualità di rifiuti è più vicina all'attività non classificabile.